

## ALLEGATO 4

### SCHEMA DI CONTRATTO

#### PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DEI SERVER DELL’INFRASTRUTTURA TIVOLI DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

#### TRA

La **Consip S.p.A. a socio unico**, con sede legale in Roma, Via Isonzo 19/E, p. IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante *pro tempore* dott. Ferruccio Ferranti, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche “Consip”,

e

la Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_ nella persona del \_\_\_\_\_ dott. \_\_\_\_\_, di seguito per brevità anche “Impresa”,

#### PREMESSO CHE

- con convenzione del 2 gennaio 2003 e sulla base delle norme ivi richiamate, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di seguito per brevità anche “Amministrazione”, ha affidato alla Consip lo svolgimento delle attività ivi previste, comprese le connesse acquisizioni di beni e servizi, tra cui quella oggetto del presente Contratto;
- l’Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell’interesse dell’Amministrazione per l’affidamento del servizio di manutenzione hardware e software dei Server dell’Infrastruttura Tivoli del Ministero dell’Economia e delle Finanze, come di seguito specificato;
- l’Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva pari al 10% del

corrispettivo complessivo ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- L'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I - Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" - Capitolato tecnico; Allegato "III" - Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate.

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1**

#### **Valore delle premesse e norme regolatrici**

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'Allegato "I" (Dichiarazione d'offerta).
2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo:
  - a) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica - ora Ministero dell'Economia e delle Finanze -, nonché dal regolamento relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, approvato con D.P.C.M. n. 452 del 1997;
  - b) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
  - c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
  - d) dal codice deontologico della Consip S.p.A. approvato dal Consiglio

di Amministrazione con delibera del 7 ottobre 2004, verbale n. 90.

3. Si precisa che in caso di discordanza tra le condizioni del presente Contratto e quelle riportate nei singoli Allegati, le disposizioni del presente Contratto prevalgono su quelle degli Allegati, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Impresa ed accettate dalla Consip.

## Articolo 2

### Definizioni

1. Nel corpo del presente Contratto, i termini e le espressioni di seguito indicati debbono essere interpretati secondo la definizione che ne viene data in quest'articolo:
  - **Committente**, la CONSIP S.p.A.
  - **Consip**, Consip S.p.A., aggiudicatrice della presente gara in nome e per conto dell'Amministrazione;
  - **Amministrazione**, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, anche MEF;
  - **Aggiudicatario**, l'Impresa fornitrice aggiudicataria della gara;
  - **Impresa**, l'Impresa fornitrice aggiudicataria della gara;
  - **Fornitore**, l'Impresa fornitrice aggiudicataria della gara;
  - **Sistema o Apparecchiatura**, l'insieme delle componenti hardware e del relativo software di base (compreso Sistema Operativo) che costituiscono il sistema informatico (server) oggetto del servizio di manutenzione descritto nel capitolato;
  - **Fornitura**, l'erogazione del servizio di manutenzione biennale hardware e software dei server dell'infrastruttura Tivoli del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
  - **Servizio/i**, il servizio o l'insieme dei servizi costituenti la fornitura;
  - **Responsabile Consip**, la persona nominata dalla Consip S.p.A. per sovrintendere all'esecuzione del contratto, fungendo da interlocutore del Fornitore per tutte le attività in cui ciò sia previsto;

- **Responsabile della Fornitura**, la persona nominata dal Fornitore per coordinare l'esecuzione del contratto e fungere da interlocutore della Consip per tutte le attività in cui ciò sia previsto.

### Articolo 3

#### Oggetto e luogo della prestazione

1. La Consip, nell'interesse dell'Amministrazione, affida all'Impresa, che accetta, l'esecuzione del servizio di manutenzione hardware e software dei server dell'infrastruttura Tivoli del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il servizio dovrà essere eseguito conformemente alle prescrizioni, condizioni e termini previsti nel presente Contratto e nel Capitolato tecnico. I Sistemi interessati ed i livelli di servizio per essi stabiliti, sono descritti in modo esaustivo nel capitolato tecnico stesso. Si precisa che, l'infrastruttura Tivoli è costituita da 160 server SUN Solaris modello 280R, con funzionalità di gateway Tivoli, le cui caratteristiche tecniche sono le seguenti:

<i>Marca e modello</i>	Sun Fire 280R
<i>CPU: Numero e Type</i>	1 UltraSPARC-III 750 MHz
<i>RAM</i>	512 MB
<i>Sistema Operativo</i>	Sun Solaris 5.8
<i>Dischi</i>	2 dischi in mirror da 16,8 GB
<i>Unità nastro</i>	Sun SCSI external DDS3 DAT Drive
<i>Gruppo di continuità</i>	APC 1400 2U

L'ubicazione, l'indirizzo, il numero di matricola e la data di collaudo di tali apparecchiature sono indicate negli Allegati A e B del Capitolato Tecnico (Allegato 5).

Il servizio verrà svolto secondo le seguenti modalità:

- a. manutenzione hardware di 138 server dell'infrastruttura Tivoli del Mef (i rimanenti 22 server sono attualmente affidati in manutenzione ad altra società) ;
  - b. manutenzione software, relativa al sistema operativo SUN Solaris 5.8, riguardante l'intero parco macchine dei 160 server, comprensiva del rilascio di "patch" aggiornate.
2. Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere erogate nei locali delle sedi del MEF elencati in maniera esaustiva negli Allegati A e B del Capitolato Tecnico.

#### **Articolo 4**

##### **Durata del contratto e decorrenza delle prestazioni**

1. Il presente contratto ha la durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di "Dichiarazione di inizio del servizio" che sarà comunicata, tramite lettera formale, dalla Consip all'Impresa entro il termine di 30 (trenta) giorni solari dalla data di stipulazione del presente contratto.
2. Nella "Dichiarazione di inizio del servizio" si darà precisa evidenza dei Sistemi che saranno oggetto del relativo servizio di manutenzione.

#### **Articolo 5**

##### **Aumento e diminuzione**

1. L' Impresa prende atto, assumendo incondizionato impegno a riguardo, che la Consip si riserva la facoltà di apportare un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo art. 14, comma 1.
2. In caso di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo del presente contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto, nel Capitolato Tecnico e nella Dichiarazione d'Offerta e remunerate ai prezzi unitari di cui all'Allegato I (Dichiarazione d'offerta).

3. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l'Impresa non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari di cui all'Allegato "I" (Dichiarazione d'offerta) del presente contratto.

## **Articolo 6**

### **Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa**

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico (Allegato 5). Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Consip e/o Amministrazione.
3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Consip e/o l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza

e sanitarie vigenti.

4. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Consip e/o dall'Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione alla Consip di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.
5. La Consip si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto. L'Impresa si impegna altresì a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
6. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma, la Consip, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo art. 18.

## **Articolo 7**

### **Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali**

1. Le prestazioni contrattuali dovranno essere svolte presso le sedi indicate nel precedente articolo 3 comma 2; peraltro, l'Impresa prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici dell'Amministrazione continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale dell'Amministrazione, della Consip e/o di terzi autorizzati. L'Impresa si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione, della Consip e di terzi autorizzati, e senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, nonché a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.
2. L'Impresa rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall'Amministrazione

e/o dalla Consip e/o da terzi.

3. L'Amministrazione e/o la Consip, ove necessario, metterà a disposizione dell'Impresa i locali ed i posti di lavoro necessari allo svolgimento delle attività presso la propria sede da parte di personale dell'Impresa stessa.
4. L'impresa si impegna ad avvalersi per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali di personale altamente specializzato, proprio dipendente, ovvero legato da contratto di collaborazione esclusiva o dell'Impresa subappaltatrice nel caso in cui si avvalga della facoltà di subappaltare le prestazioni contrattuali.
5. Il personale preposto all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici dell'Amministrazione potrà accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione alla Consip e/o all'Amministrazione, almeno 10 (dieci) giorni solari prima dell'inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione.
6. L'Impresa prende atto che, per lo svolgimento delle attività di propria competenza, la Consip potrà avvalersi sia di proprio personale sia di esperti esterni da essa incaricati.
7. Alla scadenza del contratto, l'Impresa dovrà riconsegnare liberi da persone e da cose i locali e i posti di lavoro messi a disposizione dalla Consip e/o dall'Amministrazione.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma, la Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo art. 18.

## **Articolo 8**

### **Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. L'Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri



dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

2. L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L'Impresa si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai comma precedenti vincolano l'Impresa anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Nell'ipotesi di inadempimento anche a uno solo degli obblighi di cui ai comma precedenti, la Consip, previa comunicazione all'Impresa delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti, si riserva di effettuare, sulle somme da versare (corrispettivo) o restituire (cauzione) alla medesima Impresa, una ritenuta forfettaria di importo pari al 10% del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l'Autorità competente avrà dichiarato che l'Impresa si sia posta in regola.

## **Articolo 9**

### **Obblighi di riservatezza**

1. L'impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, e qualora

siano espressamente indicati come riservati, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Consip S.p.A. e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del presente rapporto contrattuale.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Impresa sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.
4. L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Consip ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Consip e all'Amministrazione.
6. L'Impresa potrà citare i termini essenziali del presente contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Impresa stessa a gare e appalti e, comunque, previa comunicazione alla Consip.

#### **Articolo 10**

##### **Brevetti industriali e diritti d'autore**

1. L'Impresa assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di

- brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Consip e/o dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'Impresa manleverà e terrà indenne la Consip e/o l'Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Consip e/o dell'Amministrazione.
  3. La Consip si impegna ad informare prontamente l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, la Consip riconosce all'Impresa la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Consip medesima.
  4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, la Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, previa detrazione di un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso dei programmi il cui diritto di esclusiva sia giudizialmente contestato.

## **Articolo 11**

### **Responsabilità**

1. L'Impresa è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto.
2. L'Impresa è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, alla Consip e/o all'Amministrazione, al loro personale, consulenti, nonché ai loro beni mobili e immobili, anche condotti in

locazione, nonché a terzi.

## **Articolo 12**

### **Il Servizio di manutenzione hardware e software**

1. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di manutenzione "on-site" dell'hardware e del software su tutti i Sistemi di cui all'art. 3 a decorrere dalla data della "Dichiarazione di inizio del servizio" di cui al precedente art. 4.
2. Il servizio comprende ogni prestazione atta al ripristino dei malfunzionamenti e alla prevenzione degli stessi, come disciplinata di seguito e nel Capitolato Tecnico. Si precisa che ai fini del presente contratto, si intende per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale o fermo dei Sistemi che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione, la non completa disponibilità del servizio all'utenza o il degrado delle prestazioni del Sistema stesso anche secondo quanto previsto al paragrafo 2.1 del Capitolato tecnico.
3. Il servizio comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alla manodopera, parti di ricambio, materiali di consumo, ritiro, imballaggio, riconsegna, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare in perfetto stato di funzionamento i Sistemi.
4. La Consip e/o l'Amministrazione, anche tramite Call Center di aziende diverse dall'Amministrazione, all'uopo preposte, segnaleranno all'Impresa il presentarsi dei malfunzionamenti o la necessità di pianificazione di un intervento correttivo/migliorativo dei Sistemi, mediante chiamata telefonica al numero \_\_\_\_\_, e/o a mezzo fax al numero \_\_\_\_\_. Si precisa che i termini per il ripristino dei malfunzionamenti decorrono dall'apertura della chiamata; in caso di mancato contatto telefonico, decorrono dall'orario di invio del fax.
5. L'Impresa inserirà tale chiamata nel proprio sistema di gestione ed assegnando ad essa un identificativo di chiamata, che dovrà

comunicare al Committente contestualmente alla chiamata. Il sistema di gestione dell'Impresa dovrà garantire il tracciamento della chiamata (stato dell'intervento) in tutte le sue fasi, fino alla chiusura della stessa.

6. Alla chiusura della chiamata sarà a carico del tecnico, che ha eseguito l'intervento (anche solo telefonico), la redazione di una nota d'intervento associata ad un numero identificativo, da recapitare sia in formato cartaceo, sia elettronico (es. e-mail), mediante la quale l'Impresa dovrà mantenere traccia delle azioni intraprese per il ripristino delle corrette funzionalità del Sistema per consentire al Committente la verifica dell'attività svolta.
7. La nota d'intervento dovrà essere approvata dal Committente. Su tale nota dovranno essere presenti almeno le seguenti informazioni:
  - numero identificativo (nota d'intervento);
  - numero identificativo della chiamata (sistema di gestione);
  - ora di inizio intervento telefonico;
  - ora di inizio intervento "on-site" (se effettuato);
  - ora ripristino del Sistema/termine attività pianificata;
  - nome del tecnico che ha effettuato l'intervento;
  - nome del referente del Committente;
  - descrizione dettagliata del problema;
  - soluzione adottata;
  - esito della chiamata.
8. Rimane a carico del personale dell'Impresa, che ha eseguito l'intervento, l'aggiornamento del "libro macchina" del Sistema dove sono riportate le attività eseguite sullo stesso.
9. Alla fine di ogni trimestre l'Impresa dovrà produrre il documento chiamato "Elenco degli interventi" contenente tutti gli interventi prodotti nel corso di tale periodo, con evidenziati quelli che non hanno rispettati gli SLA previsti, e le note di ripristino ad essi associate.
10. Il servizio prevede la Manutenzione preventiva e la Manutenzione

correttiva secondo le modalità meglio disciplinate nei seguenti commi e descritte nel paragrafo 2.2 del Capitolato Tecnico.

11. Le apparecchiature, oggetto del servizio, dovranno essere operative e perfettamente funzionanti tutti i giorni dell'anno solare h24. Il servizio di Manutenzione verrà erogato dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00, ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00, esclusi domenica e festivi, con tempi di ripristino, in caso di guasto, di 8 ore lavorative dalla chiamata e sarà attivato mediante chiamata telefonica e/o via fax da parte del Committente ad un numero di rete fissa (preferibilmente un numero verde) disponibile h24. L'Impresa si obbliga ed erogare tale servizio secondo le seguenti modalità:

- a) supporto remoto di un tecnico qualificato entro 60 minuti lavorativi dalla chiamata del Committente, di cui al comma 4;
- b) intervento on-site, qualora il problema non sia risolvibile telefonicamente, entro un tempo massimo di 4 ore lavorative dalla chiamata del Committente, di cui al comma 4;
- c) l' Impresa si impegna in ogni caso a garantire che il Sistema sia disponibile, ovvero correttamente funzionante in tutte le sue componenti, per una percentuale non inferiore al 99% dell'orario di erogazione (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00, ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00, esclusi domenica e festivi), calcolato su base trimestrale in relazione all'"Elenco degli interventi" presentati dal responsabile della Fornitura, come meglio specificato al paragrafo 2.3 del Capitolato Tecnico.

12. Per quanto riguarda la Manutenzione preventiva, l'Impresa si impegna a realizzare gli interventi tecnici (controlli, regolazioni, sostituzioni)

finalizzati a ottimizzare ed aggiornare i Sistemi e prevenirne futuri malfunzionamenti; i tempi e le modalità degli interventi dovranno essere concordati con il Committente ed effettuati periodicamente, almeno una volta al mese. La Manutenzione preventiva comprende altresì l'implementazione delle modifiche tecniche, consistenti in miglioramenti e/o aggiornamenti, al fine di elevare il grado di affidabilità del Sistema, di migliorarne il funzionamento e di aumentare la sicurezza. Nell'ambito di tale servizio è compresa anche la fornitura degli ultimi aggiornamenti software relativi al Sistema Operativo Sun Solaris 5.8. Inoltre il Fornitore dovrà consegnare con cadenza mensile gli aggiornamenti software mediante supporti ottici. Tali supporti dovranno essere consegnati al responsabile Consip.

13. Per quanto riguarda la Manutenzione correttiva, l'Impresa si impegna a riparare guasti, blocchi o altri inconvenienti che dovessero verificarsi, ed a mettere a disposizione tutte le parti di ricambio e ad eseguire tutte le prove ed i controlli necessari a garantire il ripristino del pieno funzionamento delle apparecchiature in avaria. Nell'ambito di tale servizio è compresa la Fornitura di aggiornamenti software, relativi al Sistema Operativo Sun Solaris 5.8, necessari alla risoluzione della problematica. Tali aggiornamenti software dovranno essere consegnati dal Fornitore mediante supporti ottici entro il tempo di ripristino, di 8 ore stabilito al punto 2.1 del Capitolato Tecnico di gara.
14. A seguito del malfunzionamento e/o del fermo dei Sistemi, qualora il ripristino della loro funzionalità non intervenga entro i termini di cui al precedente comma 11, la Consip applicherà le penali di cui al successivo articolo 13, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
15. Il Committente potrà modificare l'attuale configurazione hardware delle apparecchiature, utilizzando Fornitori diversi dall'Impresa della presente iniziativa, mantenendo inalterate le condizioni di

manutenzione hardware delle apparecchiature stesse. In tal senso il Committente si impegna ad installare componenti hardware certificate per il corretto funzionamento dei server oggetto della presente iniziativa. Le attività di installazione verranno effettuate anche con la presenza del Fornitore del servizio di manutenzione hardware e software dei server dell'infrastruttura.

16. Le parti di ricambio - che dovranno essere identiche alle parti sostituite, di primaria qualità e nuove di fabbrica - verranno fornite dalla Impresa senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione; le parti sostituite verranno ritirate dalla Impresa stessa che ne acquisisce la proprietà.
17. L'Impresa potrà apportare le modifiche ed i miglioramenti tecnici ritenuti opportuni al fine di elevare il grado di affidabilità dell'apparecchiatura e/o di semplificare la manutenzione provvedendo a proprie spese alle relative installazioni. Le parti fornite dovranno essere nuove restando impegnata l'Impresa a quanto previsto in termini di garanzia.
18. Ove il ripristino del malfunzionamento e/o del fermo richieda un tempo superiore a quello stabilito al precedente comma 11, ovvero comporti il trasferimento del Sistema in luogo diverso dai locali dell'Amministrazione l'Impresa, previa comunicazione alla Consip, dovrà provvedere, a propria cura e spese e per l'intero periodo del ripristino, alla sostituzione delle apparecchiature con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 13.
19. Qualora la piena funzionalità dei Sistemi non fosse ripristinata entro il termine massimo di 16 (sedici) ore lavorative invio fax e/o tramite mail, la Consip avrà la facoltà di fare eseguire a terzi gli interventi necessari, addebitando all'Impresa tutti gli oneri sostenuti, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 13, comma 4. In tale ipotesi, ai fini del calcolo dell'ammontare delle penali in questione,



l'intervento si riterrà concluso al momento della comunicazione all'Impresa da parte di Consip dell'intenzione di avvalersi dell'intervento di terzi.

20. In caso di risoluzione del presente contratto per causa imputabile all'Impresa, questa si impegna sin d'ora a fornire alla Consip tutta la documentazione tecnica, redatta in lingua italiana, ed i dati necessari al fine di consentire alla Consip stessa di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione dei Sistemi.

### **Articolo 13**

#### **Penali**

1. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito del servizio di Manutenzione correttiva, si verifichi un ritardo rispetto ai termini per i tempi di intervento, per i tempi di ripristino dal malfunzionamento e/o dal fermo o per il superamento dei termini della disponibilità (espressa in percentuale), di cui al precedente art. 12, comma 11, la Consip applicherà rispettivamente all'Impresa:
  - a) una penale pari a 100,00 € (cento/00 Euro) per ogni ora lavorativa, o frazione di essa, di ritardo rispetto ai termini previsti per l'intervento telefonico;
  - b) una penale pari a 500,00 € (cinquecento/00 Euro) per ogni ora lavorativa, o frazione di essa, di ritardo rispetto ai termini previsti per l'intervento "on site", per il ripristino o per il non raggiungimento della percentuale di disponibilità per ogni Sistema.
2. Qualora l'Impresa non eroghi il servizio di Manutenzione preventiva di cui all'art. 12 comma 12, secondo le modalità ivi disciplinate, verrà applicata una penale di 100,00 € (cento/00 Euro) per ogni giorno di ritardo rispetto alle date convenute o ai termini concordati con la Consip per lo svolgimento degli interventi, l'implementazione delle modifiche tecniche e la consegna degli aggiornamenti software.

3. Nell'ipotesi disciplinata all'art. 12 comma 18, l'Impresa, qualora non provveda, a proprie cure e spese, alla sostituzione delle apparecchiature malfunzionanti, con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, la Consip applicherà una penale pari a 200,00 € (duecento/00 Euro) per ogni macchina - e per ogni altra apparecchiatura funzionalmente collegata - malfunzionante e non sostituita, per ogni giorno lavorativo di fermo e/o malfunzionamento della/e macchina/e stessa/e.
4. Nell'ipotesi di cui all'articolo 12 comma 19, qualora la piena funzionalità dei sistemi non sia ripristinata entro il termine massimo di 16 (sedici) ore lavorative invio fax e/o tramite mail - la Consip avrà la facoltà di fare eseguire a terzi gli interventi necessari addebitando all'Impresa tutti gli oneri sostenuti, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al primo comma lett. b) del presente articolo. In tale ipotesi, ai fini del calcolo delle penali in questione, l'intervento si terrà concluso al momento della comunicazione all'Impresa da parte del Committente dell'intenzione di avvalersi dell'intervento terzi.
5. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Consip si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
6. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Consip stessa nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.
7. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Consip l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare - anche per

causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.

8. La Consip, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 17, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
9. L'Impresa prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente contratto non preclude il diritto della Consip a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
10. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% dell'intero corrispettivo contrattuale di cui all'art. 14, comma 1, la Consip ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità di cui all'art. 18 oltre il risarcimento di tutti i danni. Si conviene, inoltre, che l'ammontare delle penali, comunque inflitte, non potrà superare la somma complessiva pari al 20% dell'importo massimo di cui all'art. 14, comma 1, pena la risoluzione del contratto.

#### **Articolo 14**

##### **Corrispettivo**

1. Il corrispettivo globale massimo, omnicomprensivo, per l'esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali è pari a complessivi Euro \_\_\_\_\_,00 (Euro \_\_\_\_\_,00), così suddiviso:
  - a) Euro \_\_\_\_\_,00 (Euro \_\_\_\_\_,00) per la manutenzione hardware di 138 apparecchiature;
  - b) Euro \_\_\_\_\_,00 (Euro \_\_\_\_\_,00) per la manutenzione software di 160 apparecchiature, comprensivo del rilascio di "patch" aggiornate.
2. Il suddetto corrispettivo globale è determinato sulla base dei seguenti canoni mensili unitari relativi alle 2 tipologie di servizio richieste, per il

servizio di manutenzione sui Sistemi, espressi in Euro, IVA esclusa:

<b>Descrizione servizio</b>	<b>Canone mensile unitario</b>
<b>Manutenzione hardware</b> dei 138 Server Sun Fire 280R	
<b>Manutenzione software</b> dei 160 Server Sun Fire 280R	

3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità, e l'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.
5. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.
6. Tutti gli importi si intendono al netto dell'IVA.

#### **Articolo 15**

##### **Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Consip per legge.
2. L'Impresa dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e sono relative ad operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'Impresa è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a

carico dell'Impresa.

## **Articolo 16**

### **Fatturazione e pagamento**

1. Il pagamento dei canoni di cui al precedente articolo 14, comma 2, avverrà in 8 (otto) rate trimestrali posticipate a decorrere dalla "Dichiarazione di inizio del servizio" di cui al precedente articolo 4, comma 1 e in base alle note di intervento approvate da Consip, di cui all'art. 12, comma 7.
2. Le fatture - che dovranno contenere il riferimento al presente contratto e alla singola prestazione contrattuale - dovranno essere intestate alla Consip S.p.A., Via Isonzo n. 19/E, 00198 Roma, p. IVA 05359581003, e spedite per la liquidazione alla Consip S.p.A., Ufficio Contabilità e Bilancio, Via Isonzo n.19/E, 00198 Roma.
2. L'importo delle fatture verrà pagato dalla Consip entro 60 (sessanta) giorni Fine Mese Data di Ricevimento della fattura sul conto corrente n. \_\_\_\_\_, intestato all'Impresa presso \_\_\_\_\_, Ag. \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, A.B.I. \_\_\_\_\_, C.A.B. \_\_\_\_\_.
3. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Consip le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

## **Articolo 17**

### **Cauzione**

1. La cauzione di cui alle premesse, prestata dall'Impresa a garanzia di tutte le obbligazioni assunte dal presente contratto, costituita mediante \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_, sarà svincolata, previa deduzione di crediti della Consip verso l'Impresa, a seguito della piena ed esatta

esecuzione del contratto. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

2. La Consip ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa, per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
3. La Consip ha diritto di valersi direttamente della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per gli obblighi di cui all'art. 8 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro) e 25 (Condizione particolare di risoluzione) del presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
4. In ogni caso l'Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Consip si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della Consip.
5. In caso di inadempimento a tale obbligo la Consip ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

### **Articolo 18**

#### **Risoluzione**

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato dalla Consip per porre fine all'inadempimento, la Consip stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove questa non sia stata ancora restituita o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Consip al risarcimento

dell'eventuale maggior danno.

2. La risoluzione di diritto si verifica mediante unilaterale dichiarazione della Consip, da comunicarsi all'Impresa mediante lettera raccomandata A.R., in tutti i casi previsti nel presente contratto ed in particolare nei seguenti articoli: 6 "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", 7 "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", 9 "Obblighi di riservatezza", 10 "Brevetti industriali e diritti di autore", 13 "Penali", 17 "Cauzione", 21 "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art. 22 "Subappalto", art. 25 "Condizione particolare di risoluzione", art. 26 "Codice Deontologico", art. 27 "Trasparenza dei prezzi".

### **Articolo 19**

#### **Recesso**

1. La Consip ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa con lettera raccomandata A.R..
2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Consip e/o all'Amministrazione.
3. In caso di recesso della Consip, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto; l'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, nonché ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese relativi alle prestazioni alla data non eseguite.
4. Resta, altresì, espressamente inteso che qualora, per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia del presente contratto, l'Impresa sarà tenuta a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi oggetto del contratto.

### **Articolo 20**

#### **Recesso per giusta causa**

1. Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Consip ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese relativi alle prestazioni alla data non eseguite.

#### **Articolo 21**

##### **Divieto di cessione del contratto e cessione del credito**

1. E' fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. L'impresa può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, ma tale cessione è subordinata all'accettazione espressa da parte della Consip.
3. E' fatto, altresì, divieto all'Impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma 1, 2 e 3, la Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

#### **Articolo 22**

##### **Subappalto**

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo



contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- 
2. L'Impresa si impegna a depositare presso la Consip, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l'Impresa deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l'appaltatore principale in relazione alle attività oggetto di subappalto, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate (a titolo esemplificativo e non tassativo: 1. Certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione del casellario giudiziale rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri, conforme al facsimile da ritirare presso la Consip; 2. Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese con dicitura antimafia, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri, conforme al facsimile da ritirare presso la Consip; 3. Ai sensi dell'art. 17 Legge n. 68/1999 "*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*", dichiarazione sostitutiva resa dal Legale Rappresentante dell'Impresa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; nonché apposita certificazione - in originale o copia autentica - rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della legge 68/1999; la certificazione deve avere data successiva a quella di pubblicazione del Bando di Gara o, comunque, data non anteriore a sei mesi dalla data di pubblicazione della stessa; 4. Certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai

sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 che attesti la regolarità contributiva; 5. Certificato o dichiarazione sostitutiva di notorietà rilasciata ai sensi dell'art. 47 e con le modalità dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 che attesti, ai sensi della L. 383/2001, che non è in atto il piano individuale di emersione o che il relativo procedimento di emersione si è concluso). In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, la Consip può risolvere il presente contratto, fermo restando, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno.

3. L'Impresa dichiara che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
4. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa, la quale rimane l'unica e sola responsabile, nei confronti della Consip, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
5. L'Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne la Consip da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
6. L'Impresa si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dalla Consip inadempimenti dell'impresa subappaltatrice; in tal caso l'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Consip né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
7. L'Impresa si obbliga, ai sensi dell'art. 18 comma 3 *bis* L. 55/90, a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
8. L'Impresa aggiudicataria si obbliga, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge 1990/55, a praticare per le opere affidate in subappalto, gli

stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

9. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti comma, la Consip può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
11. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 della L. 55/1990.

### **Articolo 23**

#### **Foro esclusivo**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

### **Articolo 24**

#### **Trattamento dei dati personali**

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. Consip S.p.A. tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto il fornitore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite i siti internet [www.consip.it](http://www.consip.it) e [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).

3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

## **Articolo 25**

### **Condizioni particolari di risoluzione**

1. Atteso che alla stipula del presente contratto si è addivenuti in via d'urgenza ex art.11, comma2, reg. 252/98, il corrispettivo del presente contratto è corrisposto sotto condizione risolutiva all'esito degli accertamenti antimafia; in tale ipotesi, la consip S.p.A. potrà recedere dal presente contratto, fatto salvo il pagamento delle forniture già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente nei limiti delle utilità conseguite.
2. Il presente contratto è condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000; qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione ed atti di notorietà dalla stessa rilasciati ai sensi e per gli effetti degli articoli 38, 46 e 47 del DPR 445/2000, il contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata o periodica e la Consip S.p.A. avrà la facoltà di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto della Consip al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
3. La disposizione di cui al precedente comma prevale, in ogni caso, sulle disposizioni del presente contratto e relativi allegati con essa

eventualmente contrastanti.

#### **Articolo 26**

##### **Codice deontologico**

1. L'Impresa dichiara di aver preso visione del Codice Deontologico consultabile sul sito internet della Consip e di uniformarsi ai principi ivi contenuti. In particolare si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui all'art. 9 del Codice Deontologico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Consip S.p.A. e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del presente rapporto contrattuale.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al precedente comma 1, la Consip avrà facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

#### **Articolo 27**

##### **Trasparenza dei prezzi**

1. L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente:
  - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
  - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
  - c) dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
  - d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro

o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Impresa non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Impresa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Roma, li \_\_\_\_\_

Consip S.p.A.

Dott. Ferruccio FERRANTI

\_\_\_\_\_

L'Impresa

il legale rappresentante

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Art. 6- Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa;

Art. 7 - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Art. 8- Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;

Art. 9 - Obblighi di riservatezza;

Art. 10 - Brevetti industriali e diritti d'autore;

Art. 11 - Responsabilità;

Art. 12 - Il Servizio di manutenzione hardware e software;

Art. 13- Penali;

Art. 17 - Cauzione;

Art. 18 - Risoluzione;

Art. 19 - Recesso;

Art. 20 - Recesso per giusta causa;

Art. 21 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;

Art. 22 - Subappalto;

Art. 23 - Foro esclusivo;

Art. 24 - Trattamento dei dati personali;

Art. 25 - Condizione particolare di risoluzione;

Art. 26 - Codice deontologico;

Art. 27 - Trasparenza dei prezzi.

Roma, \_\_\_\_\_

L'Impresa

il legale rappresentante

\_\_\_\_\_